

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DODICESIMA CIVILE**

nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

SOCIETÀ SRL

attore

contro

SOCIETÀ DI LEASING SPA

convenuta

CONCLUSIONI

Per SOCIETÀ SRL

"Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i titoli di cui in narrativa,

Nel merito:

-accertare e dichiarare l'applicazione da parte della società convenuta di tassi usurari ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/96;

-accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS, oggetto del rapporto tra la società SOCIETÀ SRL. e SOCIETÀ DI LEASING S.p.A., già OMISSIS, in relazione alla illegittima applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni nonché alla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;

- per l'effetto, condannare la SOCIETÀ DI LEASING S.p.A., già OMISSIS, alla restituzione alla SOCIETÀ SRL delle somme tutte indebitamente addebitate e/o rimosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così analiticamente conteggiate come da perizia di parte e quantificate complessivamente, salvo errori e/o omissioni, in € 391.443,550 e/o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa — anche previa rideterminazione del rapporto "dare-avere" tra le parti ovvero previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla società, ordinando in ogni caso, il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, delle condizioni e come in narrativa —oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo;

oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa, nonché del maggior danno subito (lucro cessante) a causa del mancato utilizzo delle somme addebitate ed indebitamente rimosse pan al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come sono i titoli dello Stato e ciò sempre dai singoli addebiti al saldo, oltre interessi legali dal fatto al saldo.

- disporre la rifusione dei costi della Consulenza tecnica di parte allegata, quale strumento indispensabile per l'accertamento tecnico contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza le quali l'attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c.;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri *ex lege* da distrarsi a favore del procuratore anticipatario;

In via istruttoria: si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'ufficio volta a verificare l'applicazione sul contratto di leasing n. OMISSIS acceso presso SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori.

Si chiede venga ordinata a SOCIETÀ DI LEASING S.P.A. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa al contratto di leasing n. OMISSIS.

Il CTU dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura nonché la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.

Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale, di eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso la convenuta dove si è articolato il rapporto tra le parti:

- 1.l'esatto saldo dei conti;
- 2.l'effettiva somma di danaro che la società di leasing ha prestato all'attrice;
- 3.l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;
- 4.il Tasso Effettivo Globale applicato, mondati di tutti i costi e le spese;
- 5.le competenze rinvenenti da altre linee di credito;
- 6.verificare se la società di leasing abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale

Per SOCIETÀ DI LEASING SPA
Come da atto di citazione

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte attrice, utilizzatrice nell'ambito di un rapporto di leasing, afferma sulla base di una perizia in atti la violazione degli artt. 1283, 1284 e 1852 c.c., oltre alla violazione della L. n. 108/1996;

allega in relazione a tale ultimo aspetto che la sommatoria del TAN e del tasso di mora è pari a $(3,432\% + 11,11\%) = 14,542\%$ (p. 8 citazione), a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto (16.6.2005) del 10,140%.

Si afferma poi che l'ammortamento alla francese comporterebbe un tasso di interesse calcolato anche sugli interessi medio tempore maturati.

Ciò premesso, sul tema della sommatoria dei tassi d'interesse, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario: ma su ciò infra).

Sentenza, Tribunale di Milano Dott. Claudio Antonio Tranquillo n.3394 del 13 marzo 2017

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usuarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Si consideri poi che il contratto in esame prevede una c.d. clausola di salvaguardia (la n. 11-II) volta in sostanza a ridurre automaticamente entro il tasso soglia il tasso di mora.

Tale clausola deve ritenersi lecita e meritevole di interesse, in quanto a fronte di un elemento esterno il contratto (ossia il tasso soglia) variabile nel tempo in modo non predeterminabile, solo una clausola quale quella in esame consente di dare pieno svolgimento all'autonomia delle parti tramite la fissazione di un tasso che diviene a questo punto determinabile in misura comunque lecita.

L'usura in concreto non è stata poi dedotta nei termini di legge.

Premesso quanto *supra*, si ritiene che comunque anche di per sé soli considerati i tassi di mora non possano integrare una fattispecie usuraria.

Depone in senso contrario una serie di argomenti di seguito sintetizzati.

1) Il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., in difetto di accordi *inter partes*, è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali;

ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento (sancito dal ministero dell'economia e delle finanze e avente cadenza sostanzialmente semestrale, ex ad. 5 d.lgs. cit.) maggiorato di otto punti percentuali: ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013;

in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali, e assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione.

Ora, ci sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora (per es. al 27.6.2006 il tasso soglia per i *leasing* di valore superiore a E 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%): tuttavia un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario.

Consegue, per evitare l'impasse, rivedere la premessa e ipotizzare che gli interessi moratori non siano usurari.

2). Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi.

Consegue che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse;

inoltre 2) è chiaro che una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole.

3) L'art. 1 c. I d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, sancisce che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° contino c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Tuttavia, nel momento in cui si sancisce una definizione ai fini applicativi di una norma che continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi, qual è l'art. 644 c.p., va da sé che non è possibile ampliarne l'ambito del significato proprio della stessa, finendo per darne un'interpretatio abrogans. Del resto si consideri che il decreto legge citato sembra essere stato emanato al precipuo scopo di risolvere il (diverso) problema della c.d. usura sopravvenuta.*

Il richiamo quindi *"a qualunque titolo* siano stati convenuti gli interessi non elide il riferimento al concetto di interessi convenuti in via di corrispettivo, significando soltanto la necessità di dare rilievo a tutte le voci integranti il costo effettivo del credito, a prescindere dal nome impiegato. Si tenga conto, del resto, che si tratta anche dell'unica interpretazione sistematica possibile, ossia idonea a mantenere l'unità del sistema nel senso minimo di evitare aspetti di autocontraddizione.

4). Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria. Cass. n. 5286/2000 afferma in senso contrario l'esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, argomentando sulla base dell'art. 1224 c.c., ma si tratta all'evidenza di argomento alquanto fragile, posto che l'omogeneità deducibile dalla norma è relativa solo al quantum degli interessi.

5). Con riferimento poi alla valutazione degli interessi di mora quale componente del costo effettivo del credito (si parla di t.a.e.g., ma in senso improprio, posto che lo stesso si applica solo ai contratti con i consumatori: cfr. art. 123 d. lgs. n. 385 del 1993; non di meno la prassi è nel senso di indicare tale termine ogni qual volta occorra valutare il costo effettivo del credito), e in ipotesi tali da determinare il superamento del tasso soglia, si osserva quanto segue.

Occorre premettere che la Banca d'Italia calcola il tasso soglia sulla base del c.d. T.E.G.M., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora; ciò in considerazione della sua natura non remunerativa.

In questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee.

Ciò ovviamente non è di per sé risolutivo, perché la Banca d'Italia non è autorità dotata di potere normativo in materia, sicché le relative procedure non sono vincolanti per il privato (e tanto meno per il giudice).

Per inciso: si nota peraltro una certa contraddizione con quanto supra nella condotta dell'istituto, consistente nel riportare all'interno della nota metodologica dei decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M., sia pure in termini di indicazione non cogente, un rilevamento statistico (alquanto incerto dal punto di vista della natura dell'attività di rilevamento a monte) secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi.

Premesso che una simile rilevazione genera più incertezze che altro (data la funzione delle rilevazioni e al contesto ufficiale in cui il suddetto spread viene indicato), occorre osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto (tenendo dunque conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale — come per es. tipicamente nel caso del leasing — il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale; inoltre, in fatto, appare difficile che il rapporto in caso di inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima).

Tuttavia anche tale ultima impostazione appare erronea, perché solo una visuale economicistica, volta a ricomprendere siccome "costo,, di un prestito gli interessi di mora, può obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interesse che è I) nella natura delle cose (l'economista vede nel tasso d'interesse solo un "saggio di sostituzione intertemporale,, — ossia ciò che rende indifferenti due diverse somme disponibili in momenti diversi nel tempo —, o andando oltre il "costo,, per la rinuncia alla liquidità; ma in tale modo si priva della possibilità di capire come mai il tasso di mora sia sempre maggiore di quello corrispettivo: è evidente infatti che un conto è una rinuncia alla liquidità volontaria, un conto è quella imposta al creditore dal debitore moroso), II) nel punto di vista del legislatore (cfr. supra, pt. 3: l'art. 644 c.p. parla di interessi corrispettivi) e III) anche nella definizione legislativa della mora, che sub art. 117 e. 4 d. lgs. cit. viene definita come un "maggiore onere", in contrapposizione letterale al "prezzo" e "condizione praticata;

né può certo ritenersi che il tasso di mora rientri nel concetto di "servizio accessorio di cui oggetto proprio la definizione di t.a.e.g.).

6). Negare la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. del venire meno dell'obbligo di interessi in relazione agli interessi moratori non significa lasciare il debitore in balia del creditore, atteso che permane la tutela di cui all'art. 33 c. 2 lett. f) codice consumo, nonché la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c. negli altri casi.

7). L'art. 1815 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi; il secondo comma deve essere letto in relazione al primo, che contempla una norma relativa alla struttura del contratto (l'art. 1815 c. I c.c. non avrebbe senso se riferito ai soli interessi moratori, perché in tale caso sarebbe superfluo, posto che basterebbero già gli artt. 1224 e 1282 c.c.).

Ciò, si noti, rivela un'altra conclusione paradossale a carico dei sostenitori della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora; si consideri infatti che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma certo in caso di inadempimento non vi è motivo di derogare all'ordinaria responsabilità ex art. 1218 c.c., e conseguentemente alla produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c. Se invece a essere entro il tasso soglia fossero gli interessi corrispettivi, e usurari quelli moratori, la tesi in contestazione comporta che nulla è dovuto anche in caso di ritardato pagamento. Si tratta, in altri termini, di un'asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.

8). L'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non risulta essere stato esaminato da Cass. n. 350/2013, che ha ripreso ad applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora. *Argumentum ab auctoritate*: Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori; ora, a parte il fatto che si tratti di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero "obiter dicta", (che avrebbe al più significato ove alla Banca d'Italia fosse demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora), peraltro alquanto superficiale (il problema non è solo e tanto la lettera della legge, ma l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistematici che una simile lettura comporta), le sentenze di Cassazione, alle quali rinvia la Corte costituzionale, risultano alquanto equivoche: così la n. 5324/2003 (che si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sent. n. 5286/2000 (su cui supra, pt. 4), n. 14899/2999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della l. n. 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso).

In nessun caso quindi la questione, peraltro neppure affrontata con soverchio zelo, ha costituito la ratio decidendi delle sentenze (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003). Del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013.

SULL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E L'APPLICAZIONE DI TASSI ANATOCISTICI

La tesi attorea, incentrata sulla sostanziale produzione di interessi anatocistici e comunque difformi da quelli contrattualmente previsti per via dell'ammortamento alla francese, non è fondata.

Occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

In nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1) una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2) una successiva produzione di interessi sui primi (l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è esaminata inca; per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento); il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi. Le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza.

Come si sia giunti a questa determinazione (in particolare, se applicando in sede di calcolo della rata una funzione composta) non determina violazione dell'art. 1283 c.c., solo che il tasso d'interessi sia applicato alla sola quota capitale (e all'intero capitale, nella prima rata). Non vi è quindi spazio alcuno per l'esecrato anatocismo, bensì per l'applicazione delle condizioni contrattuali.

Né potrebbe parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera Cicr del 9.2.2000.

Posta la suddetta, necessaria premessa, si osserva altresì quanto segue con riguardo alla presunta discrasia tra tasso convenuto e applicato, che il contratto di leasing deve riportare il t.a.e.g., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993, solo se stipulato con un consumatore. Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni.

Ciò premesso, una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione, si ripete, non è imposta dalla legge al di fuori dei contratti con i consumatori) dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno. Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo, per i motivi già ampiamente indicati sopra), tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso leasing e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto.

Né si potrebbe contestare una difformità tra il tasso effettivo e il tasso nominale facendo leva sul fatto che vi sarebbe stata imputazione dapprima agli interessi piuttosto che al capitale; si tratta di operazione implicitamente consentita dalla legge (l'art. 3 della delibera Cicr 9.2.2000 presuppone tale possibilità); tale prassi, del resto, non comporta una capitalizzazione composta: in senso contrario si deve ripete, sul punto, che un conto è il criterio di calcolo della rata, un conto è il risultato finale al quale si perviene (l'ammontare finale della rata), sulla quale si appunta la volontà delle parti (motivo per il quale nei casi in esame l'unico rimedio è dato, al limite, da quello di cui all'art. 1430 c.c.), e sulla cui quota capitale solamente vengono calcolati gli interessi.

SULLA RIPETIZIONE DELLE SOMME ILLEGITTIMAMENTE PERCEPITE DALL'ISTITUTO DI CREDITO PER INTERESSI E COMMISSIONI

In punto di interessi, valga quanto sopra.

In punto di commissioni, la domanda non è neppure integrabile, difettando di qualsivoglia riferimento concreto (non emendabile attraverso la perizia extragiudiziale di parte).

Per questi motivi le domande di parte attrice devono essere respinte. Conseguono la condanna alle spese di lite, che si liquidano in € 10.050,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta
-. RESPINGE le domande di parte attrice SOCIETÀ SRL nei confronti di SOCIETÀ LEASING S.P.A. siccome infondate

-. CONDANNA SOCIETÀ SRL al pagamento in favore di SOCIETÀ LEASING S.P.A di € 10.050,00 oltre spese generali cpa e iva a titolo di spese di lite

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 15 marzo 2016

**Il Giudice
Dott. Claudio Antonio Tranquillo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS